STATUTO

della Società per Azioni

"Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A."

TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Art. 1 – Denominazione

1. La Società per azioni denominata "Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A." (di seguito "ETRA S.p.A.", "ETRA" o la "Società") opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.

2. ETRA S.p.A. è organismo dedicato degli Enti locali soci, operante in regime di continuità rispetto alle preesistenti Società a capitale interamente pubblico locale denominate Se.T.A. S.p.A., Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi S.r.l., a loro volta derivanti dalla trasformazione delle corrispondenti Aziende consortili, per lo svolgimento dei servizi pubblici in forza delle deliberazioni degli Enti locali stessi che ne hanno determinata la forma societaria approvando il relativo Statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, 3° comma, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed oggi del citato art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali con gli Enti locali soci, ai sensi dell'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs n. 267/00, e attività in favore delle collettività di riferimento degli Enti locali soci, esclusivamente nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell'igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano, identificabili nelle fasi o segmenti di servizio pubblico qui di seguito descritte ed esplicitate in modo integrato o specifico secondo quanto stabilito dalla normativa in materia:

► In materia ambientale:

a) servizi relativi alla gestione dei rifiuti, ivi incluse le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti, compresi quelli di smaltimento e termodistruzione;
b) servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti d'imballaggio in genere e ogni altro bene durevole, compresa la gestione dei relativi impianti;
c) servizi per la produzione e la commercializzazione di compost (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico) nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;
d) servizi complementari a quelli d'igiene urbana, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche;
e) servizi di pulizia e spazzamento stradale, d'innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze e altre aree pubbliche;

f) servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene e alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, compresi gli interventi e i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);
g) servizi di pulizia pubblica (quali scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei);

► In materia di risorse idriche integrate:

a) gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile e industriale, sia di falda sia di superficie;
b) protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
c) gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili e industriali;
d) servizi di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani e industriali;
e) servizi di trattamento dei reflui extrafognari civili e industriali;
f) produzione e commercializzazione di acqua confezionata;
g) progettazione ed esecuzione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica;
h) gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;
i) commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici (quali servizi di laboratorio, d'ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale).

► In materia di servizi energetici:

a) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;
b) servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali energia solare, energia termica, energia eolica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati), gestione e manutenzione delle relative reti d'erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;
c) produzione, distribuzione e gestione del calore;
d) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;
e) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi gas, luce e calore.

► In materia di altri servizi:

a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società si occupa altresì:

a) del trasporto in conto proprio e in conto terzi di qualunque oggetto e con qualunque mezzo;
b) dell'attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali;
c) delle attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

3. La Società svolge tutte le attività sopra elencate, nei limiti in cui ciò è ammesso dall'ordinamento con riferimento al modello di Società descritto dall'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. La Società provvede ai lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme e i principi specificamente applicabili alle società cosiddette "in house providing".

5. Nei limiti e con le modalità consentite dall'ordinamento, con riferimento al modello di cui all'art. 113, commi 5°, lett. c) e 15° bis del D.Lgs. n. 267/2000, la Società può:

a) espletare le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali e accessorie, ivi comprese le attività di commercializzazione, formazione, ricerca, consulenza tecnica e amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini in favore di soggetti terzi, anche mediante Società da essa interamente partecipate ovvero mediante appalti a terzi;
b) assumere o cedere, direttamente e indirettamente, partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e liquidare i soggetti predetti;
c) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale;
d) elaborare progetti, dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi;
e) partecipare a procedure di evidenza pubblica, anche attraverso la costituzione di nuove società, di consorzi, di società consortili, di associazioni in partecipazione, di accordi temporanei d'impresa, di joint venture;
f) prestare anche garanzie fidejussorie.

6. L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche e integrazioni. È esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in ossequio al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni.

7. La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i Soci ovvero con le collettività rappresentate dai Soci e nel territorio di riferimento dei Soci medesimi.

8. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale, per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto e il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della Società stessa. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultino a essa attualmente affidati in via diretta.

Art. 3 – Organizzazione

1. La Società è organizzata secondo il sistema dualistico, previsto dall'art. 2409-octies e seguenti del Codice civile. L'amministrazione e il controllo sono, quindi, affidati a un Consiglio di gestione e a un Consiglio di sorveglianza, secondo quanto stabilito dal Codice civile e dal presente Statuto.

Art. 4 – Esercizio del controllo analogo

1. Gli Enti locali soci in ETRA S.p.A. effettuano il controllo sulla Società, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il controllo di cui al 1° comma, viene effettuato dagli Enti locali soci attraverso le forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di servizi) nonché attraverso il Consiglio di sorveglianza.

3. Per i fini di cui ai precedenti 1° e 2° comma, il Consiglio di sorveglianza viene eletto dall'Assemblea della Società in maniera che la relativa composizione sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA. A tale scopo l'Assemblea elegge il Consiglio di sorveglianza sulla base di previe designazioni effettuate dagli Enti locali soci in seno ad apposita conferenza di servizi. La conferenza di servizi si esprime altresì in ordine alle proposte di revoca

ETRA
Energia Territorio Risorse Ambientali

dei componenti del Consiglio di sorveglianza, che solo successivamente possono venire deliberate dalla Società. La Conferenza di servizi fornisce altresì i criteri per la nomina, da parte del Consiglio di sorveglianza, dei membri del Consiglio di gestione, in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti territoriali, nonché fornisce le norme per il proprio funzionamento con adozione di specifico regolamento.

4. Il controllo sulla Società da parte del Consiglio di sorveglianza avviene ai sensi degli articoli 27 e seguenti del presente Statuto.

5. Al fine dell'esercizio del controllo, attraverso le forme di cooperazione intercomunale di cui al 2° comma, la Società ha l'obbligo di trasmettere ad esse il bilancio, il piano industriale e gli altri documenti programmatici. Tali documenti possono essere approvati dagli organi sociali solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dalla forma di cooperazione. L'approvazione s'intende intervenuta nel caso in cui la forma di cooperazione non si sia espressa entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Società, anche in formato digitale. Nelle norme di funzionamento della Conferenza di servizi devono essere definite le modalità di convocazione per il rispetto degli indirizzi di cui al presente comma.

6. Le forme di cooperazione intercomunale di cui al precedente 2° comma verificano lo stato d'attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, di breve e lungo periodo della Società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. A tal fine esse hanno diritto di richiedere alla Società i documenti e le informazioni ritenuti necessari nonché l'audizione del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza.

7. La Società svolge i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente, a seconda delle competenze di legge, dai Comuni o dalle forme di cooperazione di cui al 2° comma.

8. Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai punti precedenti, è consentito a ciascun Ente locale socio il diritto di domandare, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito ai risultati della specifica gestione dei propri servizi pubblici affidati alla Società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa, concordando il reciproco rispetto di competenze e prerogative. Gli organi societari sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società. Gli Amministratori e i Consiglieri degli Enti locali soci hanno accesso agli atti della Società tramite l'Ente locale di appartenenza o le Autorità d'Ambito.

Art. 5 – Sede

1. La Società ha sede legale nel Comune di Bassano del Grappa (VI).

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nei modi di legge, l'Organo amministrativo potrà istituire uffici, succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, come pure trasferirle o sopprimerle, ove opportuno, purché sempre nel territorio degli Enti locali soci.

3. Il domicilio dei Soci, dei Consiglieri di sorveglianza e di gestione e del Revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 – Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, AZIONI

Art. 7 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 33.393.612,00 (trentatremilionitrecentonovantatremilaseicentododici/00) suddiviso in n. 33.393.612 (trentatremilionitrecentonovantatremilaseicentododici) azioni ordinarie da € 1,00 (uno/00) cadauna. Salvo il disposto di cui al successivo art. 10 le azioni sono liberamente trasferibili.

2. Fermi restando i vincoli di cui agli articoli 10 e 11, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale potrà essere aumentato in qualsiasi momento, con il conferimento di qualsiasi elemento attivo suscettibile di valutazione economica, ai sensi di legge.

3. Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni agli aventi diritto, in proporzione alle azioni possedute alla data della deliberazione dell'aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

Art. 8 – Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono nominative.

2. In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'art. 2347 del Codice civile.

3. È fatta salva la possibilità di non stampare i titoli azionari nel rispetto delle disposizioni di legge.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto, la Società è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis del Codice civile.

Art. 9 – Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria.

Art. 10 – Requisito del totale capitale pubblico

1. La Società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai sensi delle norme di legge sopra ricordate, la quota del capitale pubblico non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Art. 11 – Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento

1. La Società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale dovrà sempre avere composizione conforme a quanto stabilito dal precedente art. 10.

2. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 10, qualora un Socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente informare dell'offerta agli altri Soci. Nella comunicazione, da inviare con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di gestione, dovranno essere specificato le generalità del soggetto legittimato e disposto all'acquisto, le condizioni di trasferimento e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni.

3. Il Presidente del Consiglio di gestione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento.

4. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di gestione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione oggetto dell'offerta.

5. Il Presidente del Consiglio di gestione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci, tramite lettera raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute.

6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. È fatto divieto d'iscrizione nel libro dei Soci di ogni operazione effettuata in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi. Per questa ragione, il Consiglio di gestione, previo parere del Consiglio di sorveglianza, valuta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 10 e, nel caso non sussistano, gli Amministratori non autorizzano il compimento dell'atto di trasferimento.

8. L'atto di trasferimento, anche se compiuto, sarà inefficace verso la Società e i Soci. È, altresì, inefficace, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti non rispondenti alle caratteristiche previste dal precedente art. 10.

9. Ogni atto di trasferimento di diritti di cui ai commi precedenti deve essere comunicato, per mezzo di lettera raccomandata A.R., al Presidente del Consiglio di gestione. Il Consiglio di gestione, previo parere del Consiglio di sorveglianza, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 10. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano, gli Amministratori non autorizzano il compimento dell'atto. Quest'atto, se compiuto, resterà inefficace verso la Società e verso i Soci. Se sussistono i requisiti richiesti, gli Amministratori autorizzano l'atto con raccomandata A.R., e il Socio sarà tenuto a dare la prevista comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

10. In caso di successione, trasformazione o altri eventi, diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali a esse inerenti da parte di soggetti non rientranti nella previsione dell'art. 10, la quota del Socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437-ter del Codice civile.

Art. 12 – Recesso

1. Il recesso compete ai Soci in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Capo I – Assemblea

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa assegnate dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

A) determina il numero dei Consiglieri di sorveglianza e di gestione, nei limiti indicati dallo Statuto;
B) nomina e revoca i Consiglieri di sorveglianza, nel rispetto dell'art. 4 del presente Statuto e determina il relativo compenso nel rispetto del successivo art. 33;
C) nomina e revoca il Revisore, cui è demandato il controllo contabile, e determina il relativo compenso;
D) delibera in ordine alle azioni di responsabilità nei confronti dei Consiglieri di gestione e di sorveglianza, del Revisore e dei Liquidatori;
E) delibera sulla distribuzione degli utili;
F) delibera in ordine alle operazioni strategiche non assegnate dal presente Statuto ad altri organi;
G) approva il regolamento dei lavori assembleari.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti dei Consigli di gestione o di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
a) le modifiche dello Statuto, ivi compresi gli adeguamenti a disposizioni normative;
b) gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale, anche in caso di recesso del Socio;
c) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società;
d) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
e) il trasferimento della sede sociale;
f) le altre materie a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dev'essere convocata dal Consiglio di gestione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, ai sensi dell'art. 2364, 2° comma, del Codice civile.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio degli Enti locali soci.

3. Il Consiglio di gestione deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Nel caso il Consiglio di gestione non provveda, l'Assemblea viene convocata dal Consiglio di sorveglianza. Si applica l'art. 2367, commi 2° e 3° del Codice civile.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:
a) giorno, ora e luogo in cui si svolge l'Assemblea e i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
b) le materie all'ordine del giorno;
c) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5. L'Assemblea viene convocata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, o con ogni altro mezzo di comunicazione, ivi compresi telefax ed e-mail, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

6. Le Assemblee sono tuttavia valide e atte a deliberare, anche se non convocate secondo le modalità sopra indicate, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativo e di controllo non presenti.

8. Le Assemblee si potranno tenere altresì in audio o video conferenza, alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
f) s'intenda svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 16 – Assemblee di seconda convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

2. L'adunanza di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17 – Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

3. È fatto salvo il disposto dell'art. 2369, 4° comma, del Codice civile e dell'art. 4 del presente Statuto per quanto riguarda la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Art. 18 – Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in Assemblea.

3. Tuttavia, sia in prima che seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti:
a) la trasformazione;
b) lo scioglimento anticipato;
c) la proroga della durata;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede sociale all'esterno della Regione Veneto;

f) l'emissione di azioni privilegiate;
g) la modifica degli artt. 4, 10, 17, 28, 31 e 34 del presente Statuto.

Art. 19 – Computo dei quorum

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
2. Si considerano presenti i Soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e abbiano depositato o abbiano preventivamente depositato presso la Società almeno un'azione. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea sia terminata.
3. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.
4. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Queste azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini delle maggioranze necessarie all'approvazione della deliberazione.
5. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Art. 20 – Rinvio dell'Assemblea

1. I Soci intervenuti, che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assembla di non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il diritto di cui al precedente 1° comma può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 21 – Legittimazione a partecipare alle Assemblee e a votare

1. I Soci devono aver depositato, secondo le modalità di cui all'art. 19, i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea.
2. I Soci hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, in misura pari al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi di cui al comma precedente.
3. I Soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.
4. Ai sensi dell'art. 2370, 3° comma, del Codice civile, gli Amministratori, in seguito alla consegna dei titoli legittimativi, sono tenuti a iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere già iscritti.

Art. 22 – Rappresentanza del Socio in Assemblea

1. I Soci possono partecipare alle Assemblee mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
2. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee. Non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente indicato nella delega.
4. Lo stesso delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) Soci.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti o a membri degli Organi di controllo o amministrativo della Società o delle Società controllate.

Art. 23 – Presidente, Segretario e verbalizzazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dai Soci.
2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non Socio, e occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Non occorre la presenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure. Queste possono, però, essere modificate dal voto della maggioranza assoluta dei Soci presenti.
5. Nel rispetto dell'art. 2375 del Codice civile, il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, comunque nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Art. 24 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
2. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 25 – Modalità di voto

1. Il voto segreto non è ammesso.
2. Il voto non riconducibile a un Socio non è valido.

Art. 26 – Annullamento delle deliberazioni assembleari

1. Per l'annullamento delle deliberazioni assembleari valgono le disposizioni di legge.

Capo II – Consiglio di sorveglianza

Art. 27 – Composizione del Consiglio di sorveglianza

1. Il Consiglio di sorveglianza è composto da un numero di Membri determinato dall'Assemblea, tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 15 (quindici).
2. Almeno un componente del Consiglio di sorveglianza deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 28 – Nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di sorveglianza

1. L'Assemblea determina il numero effettivo dei Componenti del Consiglio di sorveglianza ed elegge i Consiglieri e il Presidente, sulla base delle designazioni della Conferenza degli Enti locali prevista dall'art. 4, 3° comma, del presente Statuto.

2. I Consiglieri di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva Assemblea prevista dall'art. 2364, 2° comma, del Codice civile. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. I membri del Consiglio di sorveglianza sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 2393, 5° comma, del Codice civile, anche senza giusta causa. È fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto al risarcimento dei danni. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 4, 3° comma, del presente Statuto.

4. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di sorveglianza e se eletti decadono coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2409-doudecies, 10° comma, del Codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del consigliere di sorveglianza.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Componenti del Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea ordinaria dei soci provvede, senza indugio, alla loro sostituzione, nel rispetto dell'art. 4, 3° comma, del presente Statuto.

Art. 29 - Presidente del Consiglio di sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è eletto dall'Assemblea, nel rispetto dell'art. 4, 3° comma, del presente Statuto.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di sorveglianza, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori, provvede affinché adeguate informazioni, sulle materie inserite nell'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i Componenti e compie gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio stesso.

3. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza presiede l'Assemblea della Società.

Art. 30 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di sorveglianza

1. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno ogni 3 (tre) mesi, e inoltre tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi Membri che indichino per iscritto le materie da trattare.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, da determinarsi di volta in volta dal Presidente sotto la propria responsabilità, il termine può essere ridotto a 2 (due) giorni. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e siano idonei a dare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Il Consiglio di sorveglianza è validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui ai commi precedenti ma siano presenti tutti i Membri del Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti e inoltre della riunione sia stato avvertito preventivamente il Presidente del Consiglio di gestione.

4. Le riunioni del Consiglio di sorveglianza, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, purché nel rispetto delle condizioni precisate al precedente art. 15 del presente Statuto.

5. Il Consiglio di sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6. Il Componente in conflitto d'interessi deve darne notizia agli altri componenti.

7. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto d'interessi contribuiscono comunque alla formazione del quorum strutturale e non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 31 - Competenze del Consiglio di sorveglianza

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, il Consiglio di sorveglianza è l'organo mediante il quale gli Enti locali, soci di ETRA S.p.A., effettuano il controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15°-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che mediante le forme di cooperazione intercomunale di cui all'art. 4, 2° comma, del presente Statuto.

2. Il Consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione, sulla base dei criteri determinati dagli Enti locali soci nell'ambito della Conferenza prevista dall'art. 4, 3° comma, del presente Statuto;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
b) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Componenti del Consiglio di gestione;
c) presenta la denunzia al Tribunale di cui all'art. 2409 del Codice civile;
d) riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno una volta all'anno, circa l'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
e) delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della Società, predisposti dal Consiglio di gestione, ivi compresi i budget annuali e pluriennali.

3. Devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di sorveglianza le seguenti operazioni:

1) acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo;
2) acquisto, cessione o conferimento d'immobili o di rami d'azienda di valore non inferiore al 3% (tre per cento) del valore della produzione;
3) esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
4) nomina e revoca dell'eventuale Direttore generale.

4. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 del Codice civile, il Consiglio di sorveglianza delibera in ordine:

a) alle fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile;
b) all'istituzione e alla soppressione di sedi secondarie;
c) all'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società.

5. I Componenti il Consiglio di sorveglianza devono assistere alle riunioni del Consiglio di gestione e devono partecipare alle Assemblee dei Soci. Il Consiglio di sorveglianza è legittimato a impugnare le delibere del Consiglio di gestione.

Art. 32 – Doveri e responsabilità dei Membri del Consiglio di sorveglianza

1. I Componenti del Consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico. Si applica l'art. 2403-bis, commi 2° e 3° del Codice civile.

2. Il Consiglio di sorveglianza e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilavanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

3. I Membri del Consiglio di sorveglianza sono responsabili solidalmente con i Componenti del Consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Art. 33 – Compensi e rimborsi ai Membri del Consiglio di sorveglianza

1. Per la carica di Membro del Consiglio di sorveglianza non è previsto alcun compenso. Tuttavia l'Assemblea, al momento della nomina, può deliberare l'istituzione e l'ammontare di un gettone di presenza.

2. Il rimborso per le spese di viaggio e di trasferta è ammesso nei limiti previsti dall'art. 1, 727° comma, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo III – Consiglio di gestione

Art. 34 – Nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di gestione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di gestione.

2. Salvi diversi limiti fissati dalla legge, il Consiglio di gestione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque). Spetta all'Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri di gestione e al Consiglio di sorveglianza la loro nomina, anche tra non Soci, nel rispetto della Legge e degli indirizzi della Conferenza degli Enti locali di cui all'art. 4, 3° comma del presente Statuto.

3. I Componenti del Consiglio di gestione restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Consiglio di sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. I componenti del Consiglio di gestione sono revocabili, in qualunque tempo, dal Consiglio di sorveglianza, anche senza giusta causa. È fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto al risarcimento dei danni. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 4, 3° comma, del presente Statuto.

5. Non possono essere nominati Membri del Consiglio di gestione persone giuridiche, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile, i componenti il Consiglio di sorveglianza e le persone che esercitano attività in concorrenza o in conflitto d'interessi, anche potenziale, con quelle della Società.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Componenti, il Consiglio di sorveglianza provvede, senza indugio, alla loro sostituzione ai sensi di Legge e del presente Statuto.

Art. 35 – Convocazione del Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione è convocato, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio degli Enti locali soci.

2. Il Consiglio deve essere, altresì, convocato quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei suoi Membri, che indichino per iscritto le materie da trattare.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e ai Componenti del Consiglio di sorveglianza. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere inviato con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

4. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di gestione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri e tutti i Componenti del Consiglio di sorveglianza.

Art. 36 – Disciplina dei lavori e delle deliberazioni del Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri Componenti il Presidente.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di gestione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede che adeguate informazioni sulle materie inserite nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Membri.

3. Le riunioni del Consiglio di gestione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, purché nel rispetto delle condizioni precisate al precedente art. 15 del presente Statuto.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di gestione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi Membri in carica.

5. Le deliberazioni del Consiglio di gestione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

7. Il Consiglio di gestione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Componenti in carica, delibera in ordine alla nomina o alla revoca dell'Amministratore delegato ed alla determinazione dei poteri attribuiti all'Amministratore delegato e al Direttore generale e loro modifiche. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, 4° comma, del Codice civile.

8. Le deliberazioni del Consiglio di gestione devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di gestione. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

9. Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario verbalizzante, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Art. 37 – Competenze del Consiglio di gestione

1. Nel rispetto delle competenze dell'Assemblea e del Consiglio di sorveglianza, nonché degli indirizzi forniti dai Soci, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, il Consiglio di gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo quanto previsto dall'art. 36, 7° comma, del presente Statuto, i poteri di amministrazione della Società sono attribuiti ai componenti del Consiglio di gestione in via congiunta tra di loro.

2. Il Consiglio di gestione approva annualmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali controllate, collegate e partecipate. Il Presidente trasmette la relazione al Consiglio di sorveglianza, all'Assemblea e alle forme di cooperazione intercomunale previste dall'art. 4. del presente Statuto.

3. Può deliberare la nomina, al di fuori dei suoi Membri, di Procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi.

Art. 38 – Rappresentanza sociale

1. Al Presidente del Consiglio di gestione è attribuita la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio.

2. Ai sensi dell'art. 31, 4° comma, del presente Statuto, la rappresentanza della Società può essere attribuita anche all'Amministratore delegato, nei limiti delle deleghe e funzioni attribuite.

Art. 39 - Responsabilità dei Componenti del Consiglio di gestione

1. La responsabilità dei Componenti del Consiglio di gestione è stabilita dalla Legge.

Art. 40 – Compensi e rimborsi ai Membri del Consiglio di gestione

1. L'Assemblea determina, in base alla Legge, la remunerazione dei Membri del Consiglio di gestione. Ad essi spetta altresì il rimborso per le spese di viaggio e di trasferta nei limiti previsti dall'art. 1, 727° comma, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nel caso di Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del Codice civile, il Consiglio di gestione, ove consentito dalla Legge, può stabilire la relativa speciale remunerazione, sentito in ogni caso il parere del Consiglio di sorveglianza.

Capo IV – Revisore contabile

Art. 41 – Revisore contabile

1. Il Revisore o la Società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con gli Organi societari:

a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio dell'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio dell'esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la Sede sociale.

3. L'Assemblea, nel nominare il Revisore, deve determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il Revisore contabile o la Società di revisione debbono possedere, per tutta la durata del mandato, i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del Codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

5. Il Revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio dell'incarico e può essere nuovamente nominato.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

Art. 42 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di gestione procede, nei termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla redazione del progetto di bilancio e delle relazioni previste dalla legge.

Art. 43 - Utili

1. Gli utili netti, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare al Fondo di riserva legale, fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'Assemblea non ne deliberi la destinazione, totale o parziale, a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

2. I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 – Nomina dei liquidatori

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, gli Organi sociali devono effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.

Art. 45 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.